

Bruxelles, 16.8.2013
COM(2013) 592 final

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento: il concetto di "commercializzato legalmente" nel regolamento sul riconoscimento reciproco (CE) n. 764/2008¹

(Testo rilevante ai fini del SEE)

¹ Il presente documento non è giuridicamente vincolante. Né la Commissione europea né qualsiasi altra persona agente a nome della stessa possono essere ritenute responsabili dell'uso eventualmente fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione, né degli errori eventualmente presenti nonostante una preparazione e una verifica scrupolose. L'interpretazione della legislazione dell'Unione europea rimane di competenza della Corte di giustizia dell'UE.

INDICE

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE Documento orientativo: Il concetto di "commercializzato legalmente" nel regolamento sul riconoscimento reciproco (CE) n. 764/2008.....	3
1. Introduzione	3
2. Il principio del riconoscimento reciproco	3
3. Il regolamento sul riconoscimento reciproco (CE) n. 764/2008	4
4. Il concetto di "commercializzato legalmente"	5
5. Obblighi dettati dal regolamento sul riconoscimento reciproco	6
6. Mezzi di prova.....	6
6.1. Diritti e obblighi.....	7
6.2. Omessa informazione dell'operatore economico	8
7. Il ruolo dei punti di contatto prodotti	8
8. Conclusioni	9

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

Documento di orientamento: il concetto di "commercializzato legalmente" nel regolamento sul riconoscimento reciproco (CE) n. 764/2008¹

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

Il 15 giugno 2012 la Commissione ha adottato la prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008 (nel prosieguo "regolamento sul riconoscimento reciproco")² e ha proposto di affidare al comitato consultivo sul reciproco riconoscimento un attento monitoraggio di diverse problematiche, tra cui le difficoltà a cui sono esposti gli operatori economici quando cercano di dimostrare che un prodotto è già *commercializzato legalmente* in un altro Stato membro.

Il presente documento orientativo intende contribuire alla risoluzione di tale problema fornendo una guida accessibile al concetto di "commercializzato legalmente" nel regolamento sul riconoscimento reciproco; esso verrà aggiornato per tener conto delle esperienze maturate e delle informazioni provenienti dagli Stati membri, dalle autorità e dalle imprese.

2. IL PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

La libera circolazione delle merci rappresenta uno dei successi del progetto europeo: su questa base si è costruito il mercato interno, dei cui vantaggi godono attualmente i cittadini e le imprese europee, che costituisce la pietra miliare delle politiche dell'UE.

Possono indebitamente frapporre ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri le autorità competenti degli Stati nazionali quando, in assenza di una legislazione comunitaria d'armonizzazione, esse dettano norme tecniche indicanti quali requisiti devono soddisfare i prodotti commercializzati legalmente negli altri Stati membri. L'applicazione di tali regole ai prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può contravvenire agli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) anche qualora esse si applichino indistintamente a tutti i prodotti.

Il principio del riconoscimento reciproco, originato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea³, ricopre un ruolo importante nel funzionamento del mercato

¹ Il presente documento non è giuridicamente vincolante. Né la Commissione europea né qualsiasi altra persona agente a nome della stessa possono essere ritenute responsabili dell'uso eventualmente fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione, né degli errori eventualmente presenti nonostante una preparazione e una verifica scrupolose. L'interpretazione della legislazione dell'Unione europea rimane di competenza della Corte di giustizia dell'UE.

² Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21–29).

³ Tale principio è stato per la prima volta affermato nella sentenza "Cassis de Dijon" del 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein* (Raccolta 1979, pag. 649). A partire dal 1980 la Commissione ha enunciato vari orientamenti in merito all'applicazione del principio del riconoscimento reciproco originato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 "Cassis de Dijon" (GU C 256 del 3.10.1980).

interno e prevede la libera circolazione dei prodotti in assenza di una legislazione d'armonizzazione a livello UE.

Il presente documento orientativo chiarisce che, in forza del regolamento sul riconoscimento reciproco, lo Stato membro di destinazione di un prodotto⁴ deve permettere l'immissione sul proprio mercato di un prodotto commercializzato legalmente in un altro Stato membro o in uno Stato firmatario dell'EFTA che sia parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE")⁵, a meno che esistano i requisiti procedurali per il diniego del mutuo riconoscimento a norma del regolamento.

Per un esame completo delle argomentazioni difensive che gli Stati membri possono invocare a giustificazione di provvedimenti nazionali che ostacolano il commercio transfrontaliero (le eccezioni elencate nell'articolo 36 del TFUE) si veda il documento orientativo della Commissione sull'applicazione delle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci⁶.

3. IL REGOLAMENTO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO (CE) N. 764/2008

Il regolamento sul riconoscimento reciproco, in vigore dal maggio 2009, intende dare attuazione al principio del riconoscimento reciproco. Tale principio si applica esclusivamente a prodotti, o elementi peculiari di questi, non soggetti a misure di armonizzazione a livello UE; definisce i diritti e i doveri delle competenti autorità nazionali e quelli delle imprese intenzionate a vendere in uno Stato membro prodotti che sono commercializzati legalmente in un altro Stato membro quando le autorità intendono, avvalendosi di regole tecniche, adottare misure restrittive concernenti tale prodotto. Il regolamento sul riconoscimento reciproco dedica particolare attenzione all'onere della prova e stabilisce i requisiti procedurali per il diniego del mutuo riconoscimento.

Tale regolamento si applica in tutti gli Stati membri e negli Stati EFTA che siano parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Sebbene il principio del

⁴ Ai fini del presente documento orientativo un prodotto è un bene mobile che in quanto tale può essere oggetto di transazioni commerciali: sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 1999, causa C-97/98 *Peter Jägerskiöld/Torolf Gustafsson* (Raccolta 1999, pag. I-7319). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia gli oggetti che vengono trasportati al di là di una frontiera a fini di transazioni commerciali sono soggetti all'articolo 34 del TFUE indipendentemente dalla natura di tali transazioni: si veda in particolare il punto 20 della sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 1995, causa C-324/93, *The Queen/Secretary of State for Home Department, ex parte: Evans Medical Ltd e Macfarlan Smith Ltd* (Raccolta 1995, pag. I-563).

⁵ Alla data di stesura del presente documento gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Lo Spazio economico europeo (SEE) comprende quindi gli Stati membri dell'UE e i tre paesi indicati. Il regolamento sul riconoscimento reciproco è stato integrato nell'accordo SEE dalla Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2012, del 13 luglio 2012, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 4-5). Sono in vigore alcuni adattamenti specifici: il regolamento si applica soltanto ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo ma non si applica al Liechtenstein per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, ai capitoli XII e XXVII dell'allegato II e al protocollo 47 dell'accordo fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein. Tale Decisione è però entrata in vigore solo l'1.4.2013 in quanto la Norvegia e l'Islanda hanno notificato con ritardo l'avvenuto adempimento degli "obblighi costituzionali". Ne deriva che la dizione "Stati membri" nel presente documento va intesa come comprendente anche i tre paesi indicati.

⁶ Tale documento è disponibile on line all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/goods/docs/art34-36/new_guide_en.pdf. La disamina dell'art. 36 del TFUE inizia a p. 26.

reciproco riconoscimento si applichi anche alle relazioni UE-Turchia⁷, a queste non è applicabile il regolamento in quanto tale⁸.

Il regolamento sul riconoscimento reciproco stabilisce le norme e le procedure che le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a seguire allorché adottano o intendono adottare, in conformità alle regole tecniche nazionali, una decisione suscettibile di ostacolare la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, fatto salvo l'articolo 34 del TFUE.

4. IL CONCETTO DI "COMMERCIALIZZATO LEGALMENTE"

Il regolamento sul riconoscimento reciproco non contiene la definizione di "commercializzato legalmente" in relazione alle materie che esso regola, cioè quelle non soggette all'armonizzazione. Non esiste inoltre giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo.

I concetti di "messa a disposizione" e "immissione sul mercato" hanno invece trovato definizione nel regolamento (CE) n. 765/2008⁹, secondo il quale "mettere a disposizione sul mercato" indica la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹⁰, e "immettere sul mercato" si riferisce alla prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione¹¹.

In merito ai prodotti di cui al regolamento sul riconoscimento reciproco, la Commissione ritiene quindi coerentemente che il concetto di "commercializzazione" indichi qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Di conseguenza, a parere della Commissione il concetto di "commercializzazione legale" significa che la fornitura, come specificata nel paragrafo precedente, deve realizzarsi:

- in un altro Stato membro in conformità alla legislazione nazionale applicabile, o
- in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE in conformità alla legislazione nazionale applicabile.

⁷ L'obbligo di applicare il principio del reciproco riconoscimento ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in Turchia si basa sulle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della decisione 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale (GU L 35 del 13 febbraio 1996), che prevede la soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative tra l'UE e la Turchia. A norma dell'articolo 66 della decisione 1/95, gli articoli 5, 6 e 7, ai fini della loro attuazione e applicazione ai prodotti oggetto dell'Unione doganale, devono essere interpretati in conformità con la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia su materie connesse agli articoli 34 e 36 del TFUE, in particolare nella causa "Cassis de Dijon", si applicano anche alla Turchia.

⁸ Cfr. *supra*. La Turchia ha però adottato un regolamento nazionale sul riconoscimento reciproco per quanto riguarda le merci non armonizzate che è in vigore dall'1 gennaio 2013.

⁹ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30–47).

¹⁰ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

¹¹ Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008.

- Quanto poi ai prodotti destinati ai consumatori (o suscettibili di essere da questi utilizzati), tali prodotti immessi sul mercato dell'Unione sono soggetti alle prescrizioni e ai criteri di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti¹².
- Per quanto riguarda i prodotti importati da paesi terzi, questi devono essere commercializzati legalmente in uno Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE per potersi avvalere del riconoscimento reciproco.

Un operatore economico importa prodotti da un paese terzo in uno Stato dell'UE o dell'EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE. Una volta immessi in **libera pratica**¹³ tali prodotti vengono considerati merci comunitarie. **Da allora in poi** tali prodotti possono essere commercializzati in un altro Stato dell'UE o dell'EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE come stabilito dal regolamento sul riconoscimento reciproco.

5. OBBLIGHI DETTATI DAL REGOLAMENTO SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Un principio essenziale del diritto dell'Unione sancisce che un prodotto soggetto al regolamento sul riconoscimento reciproco fruisce del diritto fondamentale della libera circolazione delle merci, garantito dal TFUE, salvo che lo Stato membro di destinazione non adotti una decisione motivata di rifiuto in base a regole tecniche proporzionate¹⁴.

Il diritto fondamentale della libera circolazione dei prodotti non è un diritto assoluto: il riconoscimento reciproco è subordinato al diritto dello Stato membro di destinazione di valutare l'esigenza di applicare una regola tecnica ai sensi del regolamento sul riconoscimento reciproco.

Il regolamento sul riconoscimento reciproco garantisce altresì agli operatori economici la possibilità di fornire alle autorità responsabili dello Stato membro ricevente informazioni in merito alla commercializzazione legittima del prodotto in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE.

Se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione richiede di valutare se un prodotto commercializzato legalmente in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE è conforme alle regole tecniche del proprio Stato, essa deve agire in applicazione del regolamento sul riconoscimento reciproco. In tale regolamento l'articolo 4 tratta della raccolta di informazioni sul prodotto. Sulla scorta di tale articolo l'autorità può chiedere all'operatore economico, tenendo in debito conto il principio di proporzionalità, informazioni pertinenti sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotto in questione e/o informazioni pertinenti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro.

¹² Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4–17).

¹³ L'articolo 79 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario dispone che "L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti."

¹⁴ La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti consente agli Stati membri di adottare misure restrittive urgenti per i prodotti pericolosi o suscettibili di essere pericolosi, conformemente agli articoli 8, 11 o 12 e 18 della direttiva.

6. MEZZI DI PROVA

Il regolamento sul riconoscimento reciproco non specifica quali mezzi di prova possano addurre gli operatori economici per dimostrare che un prodotto è commercializzato legalmente in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE. Si evita in tal modo di imporre ulteriori oneri amministrativi, senza limitare in alcun modo la tipologia di mezzi di prova che un operatore economico può presentare alle autorità dello Stato membro di destinazione nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 4, lettera b).

Si noti altresì che gli Stati membri seguono procedure discordanti riguardo all'immissione di prodotti sul proprio mercato e al relativo controllo, che può avvenire con meccanismi *ex ante* (procedure di autorizzazione preventiva) o *ex post* (vigilanza sui mercati): nella maggior parte dei casi un prodotto può venir commercializzato legalmente senza necessità di approvazione preventiva.

Di conseguenza **qualsiasi documento giustificativo**, quale ad esempio una fattura, l'etichetta di un prodotto, un catalogo con data certa, una scrittura contabile di vendita o un documento fiscale, un'immatricolazione, una licenza, una notifica trasmessa ad un'autorità o pervenuta da questa, un certificato, un estratto da un registro pubblico ecc., **deve essere considerato adatto a dimostrare l'effettiva commercializzazione del prodotto in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE.**

6.1. Diritti e obblighi

In base all'articolo 4, lettera b), del regolamento sul riconoscimento reciproco l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può chiedere all'operatore economico interessato informazioni pertinenti sulla precedente commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE.

In particolare:

- Se l'operatore economico dispone di una prova di conformità alla legislazione nazionale dell'altro Stato membro o di uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE dove il prodotto è effettivamente commercializzato (ad esempio una conferma scritta proveniente dall'autorità competente dello Stato membro d'origine¹⁵), la Commissione ritiene opportuno che tale prova venga trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
- Sarebbe altresì opportuno che l'operatore economico fornisca i riferimenti delle pertinenti disposizioni di legge vigenti nell'altro Stato membro o nello Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE. Se però ciò non è possibile l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve cercare di ottenere tali informazioni direttamente dalle autorità di tali Stati mediante il punto di contatto prodotti (si veda il punto 7 *infra*).

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può se necessario chiedere la traduzione dei documenti presentati dall'operatore economico. Sarebbe però

¹⁵ Una prova emessa dall'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto SEE è legalmente commercializzato è comunque solo una tra le tante possibilità: l'autorità competente dello Stato membro di destinazione non può pretenderla. Si veda il punto 63 della sentenza dell'8 maggio 2003 nella causa C-14/02, *ATRAL/Stato belga*, ove la Corte ha precisato che imporre come condizione l'attestazione della conformità dei prodotti SEE a norme o regolamentazioni tecniche atte a garantire un livello di protezione equivalente a quello richiesto dallo Stato membro di destinazione contravviene all'articolo 34 del TFUE.

eccessivo chiedere una traduzione certificata o autenticata da un'autorità consolare o amministrativa¹⁶, o assegnare una scadenza troppo ravvicinata di consegna della traduzione, fatte salve circostanze eccezionali che non permettano di agire altrimenti. La Commissione ritiene inoltre che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione debba definire di quali parti dei documenti occorre la traduzione. L'autorità deve anche astenersi dal chiedere la traduzione qualora i documenti in oggetto siano disponibili in un'altra lingua che essa è in grado di capire.

6.2. Omessa informazione dell'operatore economico

La Commissione ritiene che la richiesta di informazioni dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione (e/o l'esame del prodotto da parte dell'autorità competente) non possano sospendere la commercializzazione del prodotto nello Stato membro di destinazione a tempo indeterminato, né per un periodo di tempo prolungato, in attesa che l'autorità competente interessata adotti una decisione motivata sulla commercializzazione¹⁷, salvo il caso di una misura d'emergenza per un allarme in applicazione della direttiva 2001/95/CE¹⁸ o del regolamento 178/2002.¹⁹ Ne deriva, come già stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sul riconoscimento reciproco:

"Quando l'autorità competente non comunica all'operatore economico una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il periodo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, il prodotto è considerato legalmente commercializzato nello Stato membro per quanto riguarda l'applicazione della regola tecnica di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

7. IL RUOLO DEI PUNTI DI CONTATTO PRODOTTI

Il compito principale dei punti di contatto prodotti (PCP) è fornire informazioni circa le regole tecniche sui prodotti agli operatori economici e alle autorità competenti negli altri Stati membri o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE, nonché dare i recapiti delle autorità in questione. Il regolamento sul riconoscimento reciproco intende in tal modo ridurre gli ostacoli al dialogo tra le amministrazioni nazionali per quanto riguarda le merci non armonizzate. Con l'istituzione dei PCP sono stati notevolmente semplificati i contatti tra le autorità nazionali relativamente al settore delle merci non armonizzate all'interno dell'UE.

I contatti tra le amministrazioni nazionali sono spesso indispensabili anche per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto e sulle regole tecniche in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE, il che permette altresì di accertare se il prodotto sia legalmente commercializzato in quel paese. L'onere che grava sugli operatori

¹⁶ Si veda in proposito la sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1987 nella causa 154/85, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana* (Raccolta 1987, pag. 2717).

¹⁷ Nel caso eccezionale di una procedura di autorizzazione preventiva il prodotto può essere commercializzato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione. Va evidenziato che, come indicato nel considerando 12 del regolamento sul riconoscimento reciproco, "l'obbligo di assoggettare all'autorizzazione preventiva l'immissione di un prodotto sul mercato non dovrebbe costituire di per sé una regola tecnica ai sensi del presente regolamento, cosicché la decisione di escludere o eliminare un prodotto dal mercato per il solo fatto di non disporre di un'autorizzazione preventiva valida non dovrebbe costituire una decisione a cui si applica il presente regolamento".

¹⁸ Si veda la nota 13.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

economici individuali e sulle autorità nazionali viene in tal modo ridotto dalle attività informative dei PCP.

Il regolamento sul riconoscimento reciproco attribuisce ai PCP diversi compiti relativi alle informazioni da fornire su richiesta di operatori economici o di autorità competenti degli altri Stati membri o di uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE. In particolare l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che:

"I punti di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 qualsiasi pertinente informazione od osservazione".

In tal modo il regolamento sul riconoscimento reciproco pur non imponendo alcun obbligo ai PCP attribuisce loro un ruolo di assistenza agli operatori economici o alle autorità competenti di un altro Stato membro o di uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE, che consiste nel fornire le informazioni pertinenti, se disponibili, sulla commercializzazione legale del prodotto.

Caso 1: Cooperazione amministrativa

Un operatore economico ha immesso sul mercato un prodotto in uno Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE dove non è in vigore alcun obbligo specifico in materia di commercializzazione; esso cerca ora di introdurre lo stesso prodotto anche in un altro Stato membro. Le autorità del paese di destinazione vorrebbero accertare se sono state espletate procedure di legge o attività di vigilanza sui mercati nello Stato dove il prodotto è stato effettivamente commercializzato, adducendo supposte carenze di sicurezza.

Le autorità competenti dello Stato membro o dello Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE ove l'operatore intende introdurre tale prodotto devono quindi contattare il PCP dello Stato d'origine, direttamente o tramite il proprio PCP. Tale PCP a sua volta fornirà i recapiti delle autorità competenti e/o trasmetterà loro la richiesta.

La **cooperazione amministrativa** permette alle autorità pubbliche così individuare i propri omologhi in altri Stati membri in modo da poter ottenere agevolmente informazioni dalle autorità competenti di altri Stati membri e avviare con esse un dialogo.

Caso 2: Requisiti non proporzionati

Per riconoscere alcuni tipi di prodotti come "commercializzati legalmente" negli altri Stati membri le autorità dello Stato membro A accettano solo certificati ufficiali rilasciati dall'amministrazione dello Stato membro d'origine. Le autorità respingono qualsiasi altro tipo di documento ritenendolo "facilmente falsificabile".

Per i prodotti commercializzati negli Stati membri dove tali certificati esistono, tale requisito non costituisce un problema in quanto i certificati confermerebbero immediatamente la "commercializzazione legale". Per i prodotti invece commercializzati in Stati membri che non rilasciano tali certificati (ad esempio perché impiegano unicamente meccanismi di vigilanza sui mercati) tale condizione equivarrebbe ad un ostacolo insormontabile.

In conclusione, **tale condizione non è proporzionata** ed equivale ad una misura d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative, che quindi contravviene all'articolo 34 del TFUE.

Caso 3: Procedure di autorizzazione preventiva

Alcuni operatori economici ritengono che un prodotto, se già commercializzato legalmente in uno Stato membro, non necessiti di autorizzazione alcuna nello Stato membro di destinazione. Non è sempre così.

In realtà **procedure nazionali di tale tipo possono essere applicabili** nello Stato membro di destinazione e, per quanto considerate restrizioni della libera circolazione delle merci, potrebbero essere giustificate se dettate da un motivo di interesse generale ammesso dalla normativa dell'Unione e se conformi al principio di proporzionalità.

8. CONCLUSIONI

Il regolamento sul riconoscimento reciproco è finalizzato a garantire l'osservanza del principio del riconoscimento reciproco nel mercato interno e negli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, anche ponendo le basi di un dialogo quando l'accesso ai mercati è ostacolato.

Esaminato il concetto di "commercializzato legalmente", si nota che i problemi emergono principalmente per la difficoltà degli operatori economici, all'inizio di tale dialogo, a reperire mezzi di prova adeguati, oppure, nel corso del dialogo, per i requisiti ulteriori pretesi dalle autorità dopo la presentazione di alcuni documenti. In merito ai mezzi di prova adeguati il problema è costituito soprattutto dal grado di informazione: gli operatori non sono sempre consapevoli del fatto di poter presentare praticamente qualsiasi documento redatto nel corso della loro normale attività commerciale in un altro Stato membro o in uno Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE a prova del fatto che i loro prodotti vi sono stati legalmente commercializzati.

Per quanto riguarda i requisiti ulteriori, le autorità che esaminano e valutano un prodotto, in particolare per accertare se sia commercializzato legalmente in un altro Stato membro, devono tener presente che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, incombe allo Stato membro o allo Stato EFTA che sia parte contraente dell'accordo SEE dimostrare che la misura (o il requisito) è indispensabile e, se del caso, che la commercializzazione dei prodotti in questione presenta un rischio e che la misura (o il requisito) è conforme al principio di proporzionalità. In conclusione, ricade sullo Stato interessato l'onere di provare che l'obiettivo conclamato della misura o del requisito non è perseguibile con altri mezzi che abbiano effetti meno restrittivi sul commercio.